

ATTI DI BENEDETTO XVI

Declaratio del Santo Padre Benedetto XVI sulla sua rinuncia al ministero di vescovo di Roma, successore di san Pietro, 10 febbraio 2013, «AAS» 105 (2013) 239-240.*

Fratres carissimi

Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vita communem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas in gravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aequè administrandum.

Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spirituales non solum agendo et loquendo exerceri debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis

Carissimi Fratelli,

vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino.

Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell'animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei

* Vedi alla fine del documento il commento di F. PUIG, *La rinuncia di Benedetto XVI all'ufficio primaziale come atto giuridico*.

MMV commissio renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.

Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim.

Ex Aedibus Vaticanis,
die 10 mensis februarii MMXIII

Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice.

Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.

Dal Vaticano, 10 febbraio 2013

LA RINUNCIA DI BENEDETTO XVI ALL'UFFICIO PRIMAZIALE COME ATTO GIURIDICO

LA rinuncia di papa Benedetto XVI all'ufficio primaziale ha portato alla ribalta per un breve spazio di tempo un'istituzione del diritto della Chiesa. In mezzo alla richieste di attenzione dei mezzi di comunicazione in risposta all'interesse universalmente suscitato, persone di solito lontane dal diritto canonico hanno dovuto dar ragione di un atto certamente inconsueto, che per diverse ragioni è stato ritenuto storico. L'importanza di questo momento – che ha perso in seguito intensità sotto il peso degli eventi successivi: conclave, elezione di papa Francesco – ripropone l'attualità della questione giuridica: il papa rinunciante, si diceva, “ha agito secondo il diritto”, poiché “era una possibilità prevista dalla disciplina della Chiesa”.

È oggetto della nostra attenzione l'atto attraverso il quale Benedetto XVI, quale titolare dell'insieme di funzioni pubbliche ecclesiali e conseguenti attribuzioni per esercitarle, raccolte nell'ufficio di Romano Pontefice, ha espresso la sua volontà di non continuare ad esercitare il suo ufficio, lasciando vacante e aprendo il processo di provvista dello stesso.

Divideremo il nostro commento in tre parti: nella prima metteremo a fuoco il contenuto e il contesto in cui l'atto è avvenuto, facendo attenzione all'argomento della pubblicità; nella seconda offriremo alcune osservazioni sulla causa *giuridica* dell'atto. Nella terza parte faremo riferimento ad altri particolari.

Nella fattispecie, l'atto giuridico è costituito dalla dichiarazione orale, fatta inequivocabilmente dal titolare dell'ufficio. Sia le parole scelte che il contesto nel quale sono state espresse rendono netta e riconoscibile la volontà di papa Benedetto XVI. Infatti, entrambe esprimono in modo sufficiente il senso e l'intenzione dell'autore e la corrispondenza con la sua effettiva volontà libera. Più avanti ci soffermeremo sulle parole adoperate: veniamo per primo al contesto spazio-temporale in cui sono state pronunciate.

È rilevante il fatto che la dichiarazione sia stata fatta nel corso di una riunione convocata dallo stesso Romano Pontefice (c. 353 § 1): un concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione di tre beati, che richiama un minimo di preparazione e di previsione. Sono anche circostanze rimarchevoli le persone presenti, che possono attestare in modo inequivocabile di aver sentito la formulazione dell'atto giuridico direttamente dalle labbra dell'interessato.

Nel caso concreto, il fatto che le persone riunite siano state convocate per la pubblicazione della decisione di procedere ad alcune canonizzazioni, e che si siano trovate inaspettatamente con la rinuncia all'ufficio petrino, non intacca minimamente la validità e la legittimità dell'atto. Sembra chiaro che il papa abbia deciso di puntare sull'autorevolezza del collegio dei cardinali in una riunione formale, non perché ci debba essere un qualche tipo di accettazione da parte di qualcuno, ma in qualità di testimoni della decisione che interessa tutta la Chiesa. Di per sé l'atto sarebbe stato valido anche con un'altra forma di pubblicità sufficiente per rendere indubitabile l'espressione orale, come anche avrebbe potuto essere fatto in modo scritto in un documento facente fede oppure con gesti inequivocabili. Il contributo dei cardinali, o del concistoro come gruppo di persone legittimamente convocato, riguarda solamente l'attestazione dell'autenticità dell'atto personalmente espresso dal titolare dell'ufficio.

L'esternazione dell'atto in un modo sufficientemente chiaro e potenzialmente aperto a tutta la Chiesa, come di fatto è avvenuto nel giro di poche ore, è coerente con la sua natura. Infatti, il papa è certamente il pastore universale della Chiesa e perciò anche pastore di ogni singolo fedele (il che include una sua "potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente"; c. 331 CIC). Di conseguenza, ogni singolo fedele ha un interesse legittimo relativamente alla decisione del papa di rinunciare, precisamente perché rispetto alla sua posizione in sede piena ha più che un interesse, ha situazioni di diritto e di

dovere legate alla condivisione dei beni ecclesiali.¹ Benché l'effettiva ricezione da parte di terzi sia irrilevante per l'integrità dell'atto (purché qualcuno abbia recepito la manifestazione della volontà), una sua ipotetica diffusione insufficiente potrebbe creare gravi problemi di sicurezza giuridica. La natura dell'atto infatti rende conveniente una pubblicità proporzionata alla situazione giuridica del titolare dell'ufficio nei confronti dei fedeli. Non si può confondere la non necessità di accettazione della rinuncia con la necessità di una espressione o forma effettivamente sociale e pubblica, consona con la cessazione della titolarità di un ministero ecclesiale.² Un conto diverso è che una tale decisione si diffonda in poche ore per tutto il mondo o che invece, fermo restando la sua sufficiente pubblicità formale, l'effettiva conoscenza si dilunghi nel tempo.

Dal punto di vista della convenienza e della coerenza storica si possono effettuare altri tipi di valutazioni che non aggiungono risvolti giuridici particolari: va comunque sottolineato come infatti, per molto tempo il contesto formale tipico per la pubblicazione dei principali atti pontifici sia stato il concistoro.³

Le circostanze appena passate in rassegna sono rispondenti alla norma positiva del c. 332 § 2: quando afferma che per la sua validità, la rinuncia "venga debitamente manifestata".

Anche in questo senso, pur essendo brevi, le parole di Benedetto XVI sono quelle necessarie e sufficienti per la validità e la legittimità delle sua personale rinuncia. Per un verso esprimono la necessaria riflessione ("Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza...") che precede e accompagna l'impulso fondamentale di una personale deliberazione ("ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà..."). Per un altro verso rendono esplicita la sostanza dell'atto ("dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro") e la conseguenza essenziale per il prosieguo della vita della Chiesa in condizioni di normalità ("la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice"). Inoltre, può essere rintracciata con sufficiente chiarezza la causa della rinuncia, che include una valutazione personale che raggiunge il livello di una certezza ("sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte..."; "è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell'animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è

¹ Cfr. H. HERRMANN, *Fragen zu einem päpstlichen Amtsverzicht*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung» 56 (1970), 118.

² Cfr. M. GRAULICH, *Die Vakanz des Apostolischen Stuhls und die Wahl des Bischofs von Rom - Zwei Rechtsinstitute in der Entwicklung*, «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 174 (2005) 77.

³ Cfr. J. ORLANDIS, *Le istituzioni della Chiesa cattolica: storia, diritto, attualità*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, 63-70; A. MOLIEN, *Cardinal*, DDC 2 (1937) 1310-1339.

diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità...). Una certezza riguardante un giudizio nei confronti dei beni affidati al titolare dell'ufficio e le funzioni che devono essere espletate per custodirli e promuoverli in modo adeguato ("...per esercitare in modo adeguato il ministero petrino") nelle circostanze, qui ed ora, che sono dinanzi alla persona rinunciante ("nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo"), la quale valuta insufficiente la propria capacità per svolgerle ("amministrare bene il ministero a me affidato").

Abbiamo fatto appena riferimento all'efficacia autonoma dell'atto di rinuncia all'ufficio petrino (c. 332 § 2, *in fine*: "non si richiede invece che qualcuno la accetti"). Benché parzialmente giusto, sembra alquanto riduttivo collegare una tale qualità semplicemente al fatto che non esiste un'autorità superiore alla quale sia possibile presentare la rinuncia, perché un tale ragionamento nasconde le ragioni sostanziali di una rinuncia valida e legittima.

Al di fuori del caso che ci interessa,⁴ la rinuncia all'ufficio è presentata infatti dinanzi all'autorità dalla quale dipende la provvista dell'ufficio (c. 189 § 1), proprio per consentire una valutazione della causa che la ha motivata, che condurrà all'accettazione o alla non accettazione della rinuncia. Dal momento in cui la titolarità di un ufficio implica un ministero e quindi una posizione di servizio all'interno della organizzazione ecclesiastica, la rinuncia ad essa non si può capire alla stregua di una cessazione di diritti o di attribuzioni soggettive. Ciò che è in gioco in ogni rinuncia all'ufficio è il bene pubblico del settore dell'organizzazione ecclesiastica dove si prestano i servizi, che dipende, con diversi gradi di complessità a seconda dei casi, dall'autorità cui spetta la provvista dell'ufficio. Bisogna anche dire che neppure questa autorità, nell'effettuare la valutazione della causa addotta dal rinunciante, può essere mossa da un giudizio di tipo privatistico, come se accettare o no la rinuncia presentata significasse l'esercizio di una facoltà meramente soggettiva: questa autorità dovrà vagliare se possa o debba accettare la rinuncia sulla base del bene pubblico a lei affidato. Anche in questo caso il punto di riferimento del bene pubblico riguarda i diritti e i doveri di coloro a cui sono dovuti i beni inerenti agli uffici implicati.

Per questi motivi il c. 189 CIC esige che "l'autorità non accetti una rinuncia non fondata su una causa giusta e proporzionata", il che vuol dire che il rinunciante la ritiene tale dal suo punto di vista, ossia, valutando il bene dei fedeli e del settore ecclesiale nel quale si inserisce l'ufficio (curia romana, diocesi, curia diocesana, parrocchia, ecc.), e che l'autorità superiore la ritiene anche tale dalla prospettiva che le offre, oltre alla sua potestà, il suo

⁴ È anche il caso dell'amministratore diocesano che però risponde a circostanze diverse, legate al carattere tendenzialmente transitorio dell'ufficio (cfr. c. 430.2 CIC).

più ampio orizzonte di valutazione del settore ecclesiale e quindi dei fedeli cui fa riferimento. Potrebbe darsi che l'autorità accettasse la rinuncia per una causa diversa da quella che è stata addotta dal rinunciante, però in ogni caso il punto di riferimento dovrebbe essere una causa commisurata al bene pubblico. Il fatto che spesso il bene personale del rinunciante vi sia implicato non è ostacolo perché esso sia considerato come una parte del bene dei fedeli.

Il problema per quanto riguarda la rinuncia del titolare dell'ufficio petrino può essere letto in questa prospettiva, benché si debba fare i conti con un ufficio che ha una posizione suprema. La considerazione approfondita di una tale collocazione riguarda un insieme di tematiche dogmatiche e storiche di vasta portata. A noi interessa solo tentare di capire se una tale prospettiva possa aiutare a spiegare qualche dimensione della rinuncia all'ufficio petrino.

Bisogna premettere che l'analisi della rinuncia all'ufficio petrino deve essere liberata dal riduzionismo secondo il quale la dimensione *giuridica* della rinuncia all'ufficio primaziale sarebbe legata solo al fatto che il papa è titolare della potestà suprema della Chiesa. Sarebbe *giuridico* rinunciare all'ufficio nella misura in cui un titolare di potestà in grado supremo, attraverso un atto giuridico si spogliasse di una tale titolarità.

A nostro avviso, la dimensione giuridica della rinuncia all'ufficio petrino è in stretto rapporto con tutti i beni ecclesiali, con tutti i soggetti titolari di diritti e di doveri nei confronti dei beni ecclesiali, e con tutte le funzioni pubbliche (che comportano eventualmente l'esercizio della potestà) legate all'ufficio di Pietro. Quindi, piuttosto che nello spossessarsi di una situazione di potere, la rinuncia va letta anche giuridicamente in chiave di venir meno della posizione di garanzia (suprema, certamente) dell'ufficio petrino nei confronti dei beni e dei soggetti ecclesiali (anche in alcuni casi non appartenenti alla Chiesa) dal punto di vista della giustizia nei rapporti che riguardano la Chiesa stessa.

La necessità di tener conto di questa collocazione giuridica dell'ufficio primaziale esclude le semplicistiche interpretazioni di taglio *assolutistico* che scaturiscono dalla riduzione del diritto al potere; infatti, se diritto è potere, chi ha ricevuto tutto il potere ne può fare a meno, e non deve renderne ragione a nessuno, *neanche a sé stesso*. Le affermazioni secondo cui "il papa risponde solo davanti a Dio", o che "l'unico superiore del papa è Dio", pur rispondendo a principi veri, sono in questo contesto fuorvianti, persino superficiali.

Ragionare così è in parte una regressione. La riflessione medievale, sviluppata soprattutto attorno alla rinuncia di Celestino V, ha affrontato fra le altre questioni quella della possibilità (o impossibilità) della rinuncia e si è sostanzialmente giunti alla disciplina vigente. Gli argomenti usati allora (specificità

di un certo episcopato universale del papa, non paragonabile ad altro potere sacerdotale; esistenza di un carattere specifico e comunque indelebile che riceverebbe il papa; indissolubilità del legame sponsale che neanche il papa potrebbe dissolvere a proprio beneficio; l'ipotesi di un voto davanti a Dio di governare la Chiesa che non sarebbe dispensabile, ecc.) hanno ceduto ad una soluzione, quella a favore della possibilità della rinuncia, che richiama una *causa* per la stessa, il che modifica i profili del problema.⁵

Che la Chiesa abbia elementi costituzionali che risalgono alla volontà divina non può essere scambiato col fatto che la stessa volontà divina ha stabilito un alveo sacramentale e uno giuridico intrecciati fra di loro con espressioni variabili dal punto di vista della realizzazione storica. Questo intreccio è dotato di un sufficiente grado di riconoscibilità per circoscrivere ad un livello di ragionevole certezza non solo la dispensazione della grazia attraverso i beni salvifici ma anche le principali posizioni istituzionali della Chiesa. Misconoscere un tale assetto implica problematizzare la razionalità dell'agire divino in contesto ecclesiale, la quale include la dimensione di giustizia.

Dal punto di vista della rinuncia all'ufficio, va preso in considerazione che l'ufficio petrino occupa una speciale posizione di garanzia riguardo i beni della Chiesa. Una posizione che, essendo fondamentale, non è esclusiva: ha anche una funzione di garanzia il collegio episcopale come tale con il papa, ma anche i singoli membri del collegio episcopale, e in seguito tutti i fedeli. Ciò che è esclusivo in questa posizione di garanzia è la sistemazione dell'ufficio primaziale come centro dell'unità di tutti gli altri garanti dei beni dei fedeli e della Chiesa nel suo insieme. È in questo senso che il titolare dell'ufficio è l'unico in grado di valutare ragionevolmente fino a che punto il suo esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio petrino sia rispondente qui ed ora ai bisogni dei fedeli e quindi al bene pubblico.

In questo senso sembrerebbe doversi dare una particolare rilevanza al fatto che la funzione di unità visibile del titolare dell'ufficio implica decisamente la sua condizione di persona fisica. Ossia, che oltre ad esprimersi nei provvedimenti che ritenesse necessari per esercitare il proprio compito – che include eventualmente l'esercizio di carismi –, quella funzione si realizzerebbe anche (e forse principalmente) nella sua capacità di rappresentare un unico punto di riferimento per tutta la Chiesa, necessariamente di natura personale. In questo senso, l'immedesimazione della persona fisica nell'ufficio oltrepassa la semplice affermazione comune a tutti gli uffici secondo la quale "un ufficio non può agire se non ha un titolare", raggiungendo in questo caso una configurazione e una densità uniche. Questa specifica configurazione fa sì che il centro della comunione della Chiesa e il fondamento della sua unità

⁵ Cfr. W. ULLMANN, *Medieval Views Concerning Papal Resignation*, in *Law and jurisdiction in the middle ages*, Variorum Reprints, London 1988, 125-133 (XIII), sp. p. 129.

visibile sia una persona fisica alla quale si affidano i fedeli e gli altri pastori (che esistono come collegio o come *ordo*) come garanzia dei vincoli della comunione (fede, sacramenti, governo). La centralità della persona del papa in questo senso rimanda alla condizione personale di Pietro e in ultima analisi a Gesù Cristo. Inoltrarci però su questo argomento non rientra nei limiti del presente commento.

D'altronde, mentre in tutti gli altri uffici le funzioni sono eventualmente trasferibili attraverso un atto di autorità ad un altro ufficio o – per via di delega – ad un'altro soggetto, nel caso delle funzioni primaziali tali funzioni nel loro contenuto essenziale solo possono essere esercitate dal titolare, perché la condizione di unitarietà della persona funge da condizione di possibilità dell'esercizio delle funzioni stesse. Abbiamo detto "contenuto essenziale", senza entrare in ulteriori valutazioni sulla distinzione fra funzioni a seconda della loro radicazione nel diritto divino o nei diversi gradi di concretizzazione storica nonché le ipotesi di trasferibilità dell'esercizio della funzione, ferma restando la titolarità pontificia. Sta di fatto però che un nucleo essenziale di funzioni è assolutamente intrasferibile e presuppone atti personalissimi, proprio quelle funzioni che ineriscono in modo speciale all'unica persona fisica che in ogni momento storico è titolare dell'ufficio.

In forza dei successivi approfondimenti sulla natura del primato operati dalla tradizione cattolica, anche giuridico-canonica, questo contributo personalissimo è stato sottratto dal vaglio di ogni altra istanza che non sia il titolare attuale dell'ufficio. L'elemento di *rappresentazione* concesso a Pietro, istituito sulla successione nella sede di Roma, è stato infatti oggetto di attenzione per proteggerne operativamente – nella misura in cui le circostanze storiche lo hanno consentito – il nucleo essenziale personalissimo. Questo nucleo implica necessariamente la libertà personale del Romano Pontefice, nel senso che possa svolgere le funzioni sempre più consapevolmente in favore del bene pubblico della Chiesa, del bene comune di tutti i fedeli.

Non possiamo in questa sede rendere presente come una parte significativa della storia del papato sia stata segnata da questa necessità di proteggere il Romano Pontefice dagli influssi estranei alla missione della Chiesa e che in un tale compito è stato molto determinante il rapporto che ha avuto il primato con le problematiche e mentalità del proprio tempo. Giova invece mettere a fuoco il fatto che la protezione della libertà del titolare dell'ufficio, porta con sé la convenienza di una pressoché totale sua autonomia nel valutare le proprie capacità per svolgere il compito affidato. Perché questo elemento non possa entrare in gioco in chiave di influssi esterni tesi a condizionare l'espletamento della funzione primaziale, ma anche perché spetta al singolo papa di valutare in quale modo svolgere le funzioni ecclesiali che gli spettano, una tale autonomia, in fin dei conti si cristallizza in decisioni molto personali.

Infatti, la libertà del titolare dell'ufficio, con la responsabilità conseguente, comporta, oltre a molte altre esigenze, un alto grado di consapevolezza della propria situazione personale, delle condizioni fisiche, psicologiche e spirituali necessarie per svolgere le funzioni, che restano alla sua valutazione e decisione. Una tale valutazione deve prendere in considerazione, come dicevamo prima nel trattare della rinuncia all'ufficio in generale, il bene pubblico, i beni dei fedeli: non può essere una decisione legata a inclinazioni soggettive chiuse al senso delle funzioni che si svolgono. Il fatto che sia una decisione personale e che non esista alcun obbligo né di sottomettersi ad una valutazione di terzi né di rendere espliciti i motivi che possano portare alla rinuncia non significa che tali motivi non debbano esistere per la legittimità dell'eventuale rinuncia.⁶

In una tale decisione ci saranno sicuramente elementi di coscienza, però devono essere integrati, per configurare una decisione giusta, con valutazioni che tengano conto dei beni affidati al titolare dell'ufficio. Analogamente a quanto abbiamo visto per quanto riguarda la presentazione della rinuncia e la sua accettazione nel caso degli altri uffici, in questo caso deve necessariamente essere preso in considerazione che precisamente i beni ecclesiali rientranti nelle funzioni primaziali giustificano (rendono giusta) la rinuncia.⁷

Abbiamo indicato che ciascun papa deve effettuare la valutazione dei motivi personali sulla base del bene della Chiesa così come la percepisce dalla sua posizione. Non si deve escludere la possibilità che in un caso concreto le capacità personali siano in tal modo ridotte che praticamente la funzione di primato sia circoscritta ad una sorta di passiva funzione di centro di unità che, come abbiamo visto, richiama la condizione personale (e quindi, libera) del titolare dell'ufficio: rientra nelle possibilità di un papa una tale scelta, la quale è insindacabile. In ogni caso, prendendo in considerazione una tale eventualità ci inoltriamo fino ai limiti delle condizioni di fatto della *sede impedita*. Non ci soffermiamo sulla fattispecie in questa sede ma si potrebbe dire che essa funge da limite per la valutazione di una causa per la rinuncia: la condizione personale del titolare dell'ufficio, legata ad un minimo di capacità

⁶ Una sintesi delle riflessioni dei canonisti sul tema in P. MAJER, *Renuncia del Romano Pontifice*, in A. Viana Tomé, J. Otaduy Guérin, J. Sedano Rueda (a cura di), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, Aranzadi; Universidad de Navarra, Cizur Menor, Pamplona, 2012, 930-931.

⁷ Condividiamo appieno le riflessioni di Carrasco Rouco, che legge la rinuncia al primato sulla falsariga della diaconia del ufficio petrino, nella continuità fra il Concilio Vaticano I e il Concilio Vaticano II (cfr. A. CARRASCO ROUCO, *La renuncia al ministerio petrino. Nota teológica*, «Scripta Theologica» VI/2 (2013), 467-475). Pur riconoscendo l'interesse della ipotesi innovativa che contiene, non possiamo condividere la lettura che della rinuncia di Benedetto XVI fa Violi, separando la potestà (dalla quale si spoglia, con un "atto supremo del potere") del *munus* ("al quale non ha inteso rinunciare"); cfr. S. VIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra storia, diritto e coscienza*, «Rivista Teologica di Lugano» XVIII/2 (2013), 203-214.

di agire, è necessaria. A questo punto si dovrebbe far riferimento all'assenza ad oggi di provvedimenti pubblici per un tale caso, annunciati nel c. 335 CIC ma non attuati. Essi potrebbero offrire delle indicazioni ragionevoli sia per il Romano Pontefice che, eventualmente, per altre persone quando il Romano Pontefice si sia affidato al loro consiglio (persino alla loro decisione).⁸

Abbiamo già affermato come l'atto di rinuncia si sia perfezionato nel momento in cui Benedetto XVI lo ha espresso oralmente. Dal punto di vista giuridico la pubblicazione sull'AAS è ininfluyente perché l'atto ha dispiegato pienamente la sua efficacia. Segnaliamo che la pubblicazione non ufficiale avvenuta lo stesso 11 febbraio 2013 mette come data sotto il testo con le parole di rinuncia il 10 febbraio 2013. Si può presumere che quella data del giorno precedente fosse sul documento che il papa ha adoperato per effettuare la lettura in concistoro, il che non cambia le cose: la rinuncia avviene l'11 di febbraio al momento della manifestazione orale davanti i testimoni qualificati.

Merita un breve commento il fatto che nella fattispecie Benedetto XVI abbia differito l'efficacia della rinuncia – avvenuta l'11 di febbraio di 2013 a mezzogiorno – ad un termine fisso, quello del 28 febbraio 2013 alle ore 20. Siamo davanti al caso della efficacia di un atto valido sottoposta ad un termine iniziale. Non è una condizione, né la sottomissione ad un evento che accade o il cui avvenimento deve essere verificato da qualcuno: è un puro e semplice differimento dell'efficacia di un atto ormai perfetto, non bisognoso di ulteriori atti, ad un momento preciso e certo. Un tale differimento potrebbe suscitare qualche perplessità,⁹ però non sembra conveniente farne una questione di principio se la posposizione dell'efficacia dell'atto al termine iniziale è ritenuto un tempo a servizio della preparazione della situazione di sede vacante e dell'ultimazione delle misure di governo in corso. Il fatto che una tale decisione resti alla discrezione del titolare dell'ufficio non preclude che una dilazione eccessiva possa essere delicata per la Chiesa: la pendenza della situazione, come alla fin fine tutti gli atti che riguardano l'ufficio, deve esser giustificata per il bene della Chiesa. È ovvio che una dilazione eccessiva potrebbe introdurre elementi di perturbazione: fin quando la rinuncia non abbia effetto, il papa resta tale però proprio per questo motivo si impegnerà a facilitare il ritorno alla normalità con l'elezione del nuovo papa. Non è stato altro il caso di Benedetto XVI, che si è reso anche disponibile per chiarire alcuni punti della Costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* del Beato

⁸ Cfr. A. Viana, *Posible segnalación de la Sede Apóstolica impedida*, «Ius Canonicum» 53 (2013), 547-572.

⁹ Cfr. P. MAJER, *Renuncia del Romano Pontífice*, in A. Viana, J. Otaduy, J. Sedano (a cura di), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, Aranzadi; Universidad de Navarra, Cizur Menor, Pamplona 2012, 932.

Giovanni Paolo II, per spianare la situazione creata in seguito alla sua rinuncia.¹⁰

Gli effetti dell'atto di rinuncia sono la cessazione della titolarità dell'ufficio della persona che ha rinunciato, restando di conseguenza vacante l'ufficio e innescandosi le procedure predisposte per la provvista. In questi termini, che si devono ritenere dichiarativi, lo ha affermato Benedetto XVI nell'atto di rinuncia: « ... a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse». Riteniamo che solo in un senso lato compete a qualcuno la "convocazione" vera e propria del conclave nella misura in cui la norma di riferimento, la Costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* promulgata il 22 febbraio 1996 da Giovanni Paolo II stabilisce soltanto una successione di atti personali e riunioni di cardinali tesi a preparare l'elezione del nuovo papa. In altri termini, la rinuncia del papa (così come il decesso) attivano il diritto-funzione di ogni singolo cardinale che legittimamente lo possiede secondo le procedure della *Universi Domini gregis*, il che conduce certamente a dar vita al collegio elettivo del nuovo titolare dell'ufficio petrino. La procedura non prevede propriamente una convocazione del consesso dei cardinali; solamente prevede alcuni atti preparatori e la fissazione della data di inizio dell'elezione vera e propria.

Una riflessione finale sulla portata ecclesiale dell'atto di rinuncia di papa Benedetto XVI porta a ritenere alquanto frettolose se non leggermente ideologiche, alcune affermazioni pubblicate nei giorni della rinuncia riguardo ad una svolta nella comprensione del papato che, per effetto della rinuncia, sarebbe stato sprovvisto della sacralità e ridotto ad una funzione fra le altre nella Chiesa. Sembra che si possa affermare che l'operatività di un elemento dei profili dell'ufficio petrino come quello della rinuncia, evento certamente storico dal punto di vista della frequenza, non intacchi qualitativamente l'assetto costituzionale dell'ufficio. Anzi si può affermare che quando sono serenamente contemplati con la capacità di articolazione fra l'essenziale e lo storico di cui la tradizione giuridica (anche quella canonica) è portatrice, gli elementi istituzionali fondanti della Chiesa vengono confermati in ciò che è essenziale e si aprono al necessario adattamento alle nuove circostanze.

FERNANDO PUIG

¹⁰ Benedetto XVI, Lettera Apostolica *Normas nonnullas* data *Motu Proprio* su alcune modifiche alle norme relative all'elezione del Romano Pontefice, 22 febbraio 2013, «AAS» 105 (2013), 253-257.